

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VERDE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GHILARZA OR VIA A. VOLTA 13

Numero REA: OR - 112540

Codice fiscale: 90015360952

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

al n. 19254 di Fasc.

S T A T U T O

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La Cooperativa è denominata "*Società Cooperativa Sociale PROGETTO VERDE*".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede legale in Ghilarza.

Con delibera dell'assemblea ordinaria possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze nonché il trasferimento della sede principale in altri Comuni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La cooperativa ha scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, conformemente all'articolo 1 lettera b) della legge 08/11/91 n. 381.

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Essa aderisce alle associazioni di cooperative presenti sul territorio.

Si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative prevalentemente dei soci; può svolgere la propria attività anche con i terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa persegue lo scopo sociale attraverso:

- 1) attività produttive principalmente nel settore della produzione e della trasformazione di prodotti agricoli, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio psichiatrico.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- 2) attività produttive in diversi settori (artigianale, ristorazione, turismo, commerciale in genere);
- 3) eseguire, anche in appalto, lavori di riordino e pulizia di locali pubblici e privati;
- 4) effettuare servizi di trasporto persone e/o merci, con mezzi propri o di terzi;

- 5) realizzazione di un servizio di integrazione lavorativa mirato a promuovere l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, attraverso una serie di interventi:
 - realizzazione del sistema informativo,

- interventi di informazione, sensibilizzazione e raccordo interistituzionale,
 - servizio di orientamento e consulenza,
 - inserimenti lavorativi mirati,
 - formazione degli operatori
 - attività di verifica, ricerca e progettazione.
- 6) La cooperativa può gestire inoltre stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:
- attività di riabilitazione (laboratori, attività varie ecc.) finalizzate all'inserimento sociale e/o lavorativo;
 - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - organizzare attività ricreative, culturali, di animazione e turistiche attraverso attività integrative, vacanze studio, campi scuola, soggiorni climatici allo scopo di realizzare un centro di appoggio culturale, ricreativo, e di sviluppo operativo per soggetti con problemi di inserimento socio-lavorativo;
 - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate;
 - assunzione di qualsiasi lavoro manuale, intellettuale, professionale, assistenziale e di solidarietà sociale, utile al raggiungimento degli scopi sociali, affidato da enti ed organismi pubblici e privati comprese le attività affini e complementari a favore della comunità e della collettività.
 - favorire l'aggiornamento e la formazione professionale tramite la gestione di corsi di formazione professionale, incontri, discussioni periodiche sulle pratiche e prospettive di lavoro attraverso lezioni e conferenze svolte in collaborazione e per gli operatori di enti pubblici, cooperative, insegnanti, assistenti geriatrici, volontari ed in genere operatori socio-sanitari, socio-assistenziali e scolastici;
 - attività di ricerca e indagine finalizzate alla individuazione delle problematiche e delle esigenze sociali che consentano una programmazione socio-assistenziale mirata;
 - promuovere iniziative di dibattito sulle questioni delle marginalità sociali;
 - promuovere attività finalizzate a contrastare processi di esclusione e di emarginazione sociale soprattutto nei confronti di handicappati, anziani, malati ed in genere dei gruppi e soggetti sociali più svantaggiati.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. La Stessa potrà pertanto partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., stipulare convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni per ottenere le varie concessioni in gestione;

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell' attività mutualistica

Nella costituzione e nell' esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nelle ripartizioni dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

TITOLO IV SOCI

Art. 8 - Numero dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa deve essere posta in liquidazione.

Art. 9 - Requisiti e Tipologia

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire e in particolare coloro che abbiano già maturato esperienze lavorative professionali nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) soci lavoratori, che prestano la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che , esercitino attività in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 10 Soci volontari

Così come previsto dalla legge 381/91 in materia di disciplina delle cooperative sociali prestano la loro attività gratuitamente. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Prestano la loro attività nell'ambito della cooperativa nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Soci Speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, e comunque entro un termine massimo di 5(cinque) anni, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.
- c) al recupero, alla riabilitazione professionale e all'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali i soggetti così come definite dall'art.4 della legge n.381/91 in ragione del loro recupero, la loro riabilitazione professionale, il loro inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, nell'ambito della cooperativa o in ambiti lavorativi ordinari. La loro formazione si attuerà attraverso la concreta partecipazione alle attività della cooperativa in ragione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 29 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, in ogni caso non può rappresentare altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore, né ricoprire cariche dirigenziali.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 19 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 13.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 19.

Art. 12 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarare di condividere l'oggetto sociale della cooperativa, di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali nonché dei regolamenti interni e nella quale indichi:

- a) il cognome e il nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 50 del presente Statuto;
- f) le eventuali referenze rilasciate da precedenti datori di lavoro;

Art. 13 - Procedura di ammissione

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

L'ammissione deve essere deliberata entro sessanta giorni e comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda tramite raccomandata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 14 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto seguenti diritti:

- a) di voto,
- b) agli utili e ai ristorni,
- c) di recesso
- d) di controllo dell'attività degli amministratori.

E' fatto salvo quanto previsto dal titolo 4 articolo 11.

Art. 15 - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Art. 16 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) a osservare lo statuto i regolamenti e le delibere assunte dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ;
- d) il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
 - la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria,
- e) il socio sotto pena di esclusione ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati;
- f) per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 17 - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto effettuare:

- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto dell'organizzazione aziendale dei regolamenti e dei contratti di lavoro loro applicati.

Art. 18 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- a) dal presente statuto;
- b) dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- c) dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili;
- d) in caso di non approvazione dell'articolo 3 al titolo 1;

in particolare sono cause di recesso:

- a. la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b. la trasformazione della cooperativa in un altro tipo di società o altro ente, la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;

- c. il trasferimento della residenza del socio in una regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- d. la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio;
- e. la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- f. Il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione secondo le norme previste dall'articolo 50 di detto statuto.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 19 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, per gravi inadempienze che derivano dai regolamenti o dal rapporto mutualistico,
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti dalla partecipazione alla società,
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione svolga o tenti di svolgere, attività a qualsiasi titolo, in concorrenza con la cooperativa;
- d) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 mesi da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici ad eccezione dei soci svantaggiati così come definiti dalle Legge 381/91.
- f) avendo la qualità di socio volontario, non presti effettivamente la sua attività così come concordato nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- g) nel caso non partecipi per tre volte alle assemblee senza giustificato motivo;
- h) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci.

Nonché negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'esclusione del socio devono essere comunicate tramite lettera raccomandata all'interessato il quale ha facoltà nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di ricorrere secondo le norme previste dall'articolo 50 di detto statuto, il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'autorità competente, così come previsto dall'articolo 50 del presente statuto.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 20 - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 13.

Nel caso gli eredi non facciano richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare, entro sei mesi dalla data del decesso, quello tra essi li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 21 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a € 150,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art 28 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva indivisibile deliberata dall'assemblea o prevista per legge
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art. 23 Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 24 Quote

La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo dovranno essere versati al momento della costituzione della società o della ammissione a socio.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

Sono trasferibili per causa di morte, così come previsto dall'articolo 20

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori essere escluso a norma dell'articolo 19 del presente statuto.

Art. 25 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e delle spese relative alla istruzione della pratica del rimborso.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 26 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 27 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in questi casi l'organo amministrativo certifica la proroga del termine in sede di relazione sulla gestione.

Art. 28 - Utili

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori;
- b. una quota nella misura prevista dalla legge sarà devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/92n. 59;
- c. alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d. alla riserva straordinaria;
- e. alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f. alle altre riserve statutarie e volontarie.

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al Fondo Riserva straordinaria detratta la quota da destinare a riserva legale e al fondo mutualistico.

L'assemblea ai sensi delle legge 59/92, può destinare una quota degli utili di Esercizio ad aumento gratuito del Capitale sottoscritto e versato purché il suddetto aumento sia nei limiti della variazione Istat annuale.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società

Art. 29 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità e la quantità delle prestazioni lavorative dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote ;

Art. 30 - Strumenti Finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 31 - Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di agli artt. 8 e 9 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31/01/92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili il cui valore e la quota minima sarà stabilito con deliberazione dell'assemblea.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può esser maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare

Art. 33 - Organi sociali

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 34 Assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale; con il relativo bilancio di previsione ;
- b) approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico con la relazione degli amministratori, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, se nominati;
- d) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1 del c.c.
- e) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- f) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni
- h) delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori , e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori;
- i) nomina i liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi al punto a) del presente articolo, ed in particolare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori , sia il programma annuale di attività debbono essere messi a disposizione per la consultazione presso la sede legale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

L'assemblea ordinaria delibera altresì su tutto quello previsto dalla legge e dal presente statuto.

Art. 35 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria, che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non dovrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso dovrà affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tramite delega tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli amministratori. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio

- della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 36 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante, essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Delle deleghe deve essere fatta menzione nel verbale.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

Su richiesta del Consiglio di Amministrazione alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto,

un rappresentante della associazione di cooperative presenti sul territorio alla quale la Cooperativa è aderente.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 37 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere f) e g) del precedente art. 34, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 38 -Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea, su proposta del Presidente provvede alla nomina del segretario, anche non socio.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario, il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 39 - Forma di amministrazione

La cooperativa è amministrata, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Art. 40 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente; può inoltre nominare uno o più vice presidenti. Il consiglio può nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire o consegnata a mano controfirmata, non meno di tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, con telegramma, da spedire almeno un giorno prima o consegnata a mano controfirmata.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

In difetto di formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal vice presidente o da un amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 41 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, elegge tra i consiglieri il Presidente e, se del caso, i Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e ne rappresenta la volontà.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, e di fronte a terzi.

La firma del vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente solo se autorizzato con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad altri soci.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 42 - Sostituzione revoca degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori sostituiti così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dalla legge, all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 43 - Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, può nominare, determinandone i poteri, uno o più direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. La nomina ed i poteri attribuiti a tali soggetti devono risultare da apposita delibera.

Art. 44 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. , può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate all'articolo 2475 comma 5 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione di recesso e di esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, ogni 180 giorni e ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ne faccia richiesta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 45 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 46 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 47 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 48 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Art 49 - Divieto di modifica

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 50 - Conciliazione e Arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna), con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. Lgs. N. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'arbitro (degli Arbitri).

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

F.to Marco Ciloche

F.to Piero Angotzi Notaio